

Le rassegne stampa e il diritto d'autore

Su richiesta di vari lettori torno su un tema di cui «Il Punto» si è già occupato più volte; quello del rapporto tra diritto d'autore e rassegna stampa nella normativa italiana. Prioritariamente c'è da dire che oggi una rassegna stampa che vuole essere esaustiva deve tener conto non solo della tradizionale informazione stampata ma anche degli articoli pubblicati online, della versione web delle principali testate, dei blog di settore e, direi, anche delle pagine pubbliche sui social network. Da questo punto di vista si può affermare che non esiste, da noi, una disciplina specifica, in quanto la normativa vigente fa riferimento all'editoria tradizionale e il sistema che si è venuto a creare è frutto di sentenze «interpretative» emesse nel corso degli anni dai tribunali.

Le norme positive cui far riferimento sono gli articoli 65 e 70 della gloriosa Legge sul diritto d'autore emanata nel 1941 e più volte novellata. Il primo articolo stabilisce la possibilità di utilizzare e riprodurre liberamente articoli pubblicati su giornali e riviste, con l'obbligo di indicarne la fonte specificando sempre autore e data di pubblicazione. L'unica eccezione è rappresentata dall'eventualità in cui l'editore abbia espressamente indicato che il contenuto è soggetto a «riproduzione riservata». L'articolo 70 aggiunge che la riproduzione del contenuto di una testata è lecita esclusivamente quando questa non rappresenta una forma di «concorrenza sleale» nei confronti dell'opera originaria. Ai due articoli citati va aggiunto l'art. 101 che considera un atto illecito la riproduzione sistematica di informazioni, notizie pubblicate o radiodiffuse a fine di lucro, sia da parte di giornali o periodici sia da parte di imprese di radiodiffusione.

Da una visione congiunta di questi tre articoli

emerge che le rassegne stampa possono attingere ai contenuti pubblicati su carta stampata richiedendo l'autorizzazione dell'editore nel caso di articoli contrassegnati come «riproduzione riservata» e riportando sempre i riferimenti alla fonte; in nessun caso la finalità può essere quella della vendita al grande pubblico, o comunque di iniziative potenzialmente in grado di danneggiare in modo diretto l'editore o chi detiene i diritti («concorrenza sleale»).



Mauro Masi

Come detto peraltro queste «linee guida» fissate dalla normativa sono state completate e aggiornate da una serie di importanti sentenze (del Tribunale di Roma 816/2007; del Tribunale di Milano nella causa intentata da Class Editori contro Selpress) che hanno chiarito che è legittima la produzione di rassegne stampa ad uso esclusivo dei propri clienti, in particolare esiste il diritto di svolgere l'attività di rassegna stampa con contenuti che interessano il singolo cliente comunicandolo esclusivamente

allo stesso e non mettendolo a disposizione di un pubblico generalizzato. Non viola quindi i diritti d'autore dell'editore il servizio di rassegna stampa realizzato da una società terza per i propri clienti e non destinata al pubblico, questo anche nel caso di imprese commerciali il cui fine sociale è proprio lo svolgimento di servizi di rassegna stampa. Se poi la rassegna stampa è realizzata da un'associazione senza scopo di lucro e non da un'impresa, l'ipotesi della concorrenza sleale non si pone in quanto manca il presupposto dello stesso e cioè lo svolgimento di un'attività economica da parte di un concorrente.

* delegato italiano

alla Proprietà intellettuale

CONTATTI: mauro.masi@consap.it